

Allegato 9B - Condizioni Particolare Assicurazione Lotto 2

GARANZIE ASSICURATIVE e LIMITI DI INDENNIZZO

ALLEGATO - GARANZIE ASSICURATIVE

R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Agea e gli Organismi pagatori.

- Massimale unico minimo € 3.000.000 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di Agea, agli Organismi pagatori e loro delegati , subappaltatori e loro dipendenti
- Lavoro presso terzi senza sottolimito
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori
- Garanzia valida per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere

R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento / anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro

Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo di 5.000.000,00 per evento/anno:
- Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori con il minimo di
- € 500.000,00,
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio 10% del massimale richiesto,
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di Agea, agli Organismi pagatori e loro delegati , subappaltatori e loro Dipendenti

- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 3 anni dopo la data in cui termina il servizio o in alternativa mantenimento della polizza alle medesime condizioni per ulteriori tre anni a far data dalla cessazione del contratto di servizio stesso.

N.B.

Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorchè involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale.